CAMERA DEI DEPUTATI - 145

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SERVELLO e TURCHI

Presentata il 6 luglio 1968

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 22, riguardante la indennità di vestiario ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Onorevoli Collegii !— L'articolo 4 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 222, del Capo provvisorio dello Stato, concesse ai sotufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza – allorché comandati, per esigenze di servizio ad indossare abiti civili – una indennità giornaliera di vestiario di lire 30 per sotufficiali e di lire 25 per militari, maggiorata di lire 5 giornaliere per il personale autista, motociclista e di mare.

Da allora, ad ogni variazione del potere di acquisto della lira e dell'effettivo costo della vita in Italia, alcuni colleghi del nostro Gruppo parlamentare, hanno insistito perché tali indennità venissero adeguate alla situazione economica di fatto; i sottoscritti il 6 febbraio 1968 – hanno presentato la proposta di legge n. 4847, tendente a modificare l'articolo 4 del decreto sopra citalo al fine di renderlo più ade-

rente alla realtà obiettiva delle retribuzioni e dei costi.

Con la fine della quarta legislatura la proposta di legge è decaduta e, pertanto, non essendo sopravvenuti fatti che annullino o diminuiscano le esigenze allora avvertite, riteniamo doveroso riproporre alla vostra sensibile attenzione il provvedimento di modifica dell'articolo 4, nella certezza di incontrare il consenso necessario per la sua trasformazione m operante strumento legislativo.

Onorevoli colleghi! Non riteniamo necessario approfondire i termini della nostra proposta – tanto essi sono ovvii, se solo si pensi che il potere d'acquisto della lira, dal 1947 ad oggi, è diminuito di oltre il cento per cento – e confidiamo che ad essa non farete mancare il vostro appoggio perché rappresenta un atto di giustizia sociale per due delle più benemerite categorie della nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 222, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, nonché ai sottufficiali, graduati e

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

guardie del Corpo di pubbblica sicurezza, che espressamente comandati per esigenza di servizio, vestano l'abito civile, è concessa una indennità di vestiario di lire 500 giornaliere per i sottufficiali e di lire 400 per i graduati e per i militari.

Il personale ammesso a fruire della indennità di cui al comma precedente non può superare i seguenti limiti massimi della forza organica:

- a) un ventesimo per l'Arma dei carabinieri;
- b) un quinto per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'indennità di cui al presente articolo è attribuita nominativamente con determinazione ministeriale ».